



ACCORDO IN MATERIA DI VEICOLI FUORI USO

PREMESSO

- Che la Repubblica Italiana con proprio Decreto Legislativo 24 giugno 2003, n. 209 ha recepito nel proprio ordinamento la Direttiva 2000/53/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 settembre 2000 relativa ai veicoli a fine vita (d'ora in avanti "veicoli fuori uso"), individuando tra i suoi obiettivi primari la definizione delle condizioni atte al conseguimento di un sistema efficiente ed economicamente sostenibile dalla filiera di raccolta, recupero e riciclaggio dei materiali degli stessi veicoli fuori uso.
- Che tale Decreto, a tutela dell'ambiente, disciplina le attività degli operatori economici coinvolti nell'intero ciclo di vita del veicolo, al fine di garantire che le operazioni di riciclaggio, di recupero e di smaltimento dello stesso veicolo siano ecologicamente compatibili ed economicamente sostenibili.
- Che tale Decreto è stato modificato con il Decreto Legislativo 23 febbraio 2006, n. 149, e che, pertanto, si rende necessario un aggiornamento dell'accordo allo scopo di accoglierne le innovazioni.
- Che tale Decreto all'art. 5, comma 3, stabilisce che il produttore di veicoli provveda a ritirare i veicoli fuori uso, su base individuale o collettiva, organizzando una Rete di Centri di raccolta, opportunamente distribuiti sul territorio nazionale, presso i quali è assicurato il ritiro gratuito degli stessi veicoli per l'ultimo detentore, ai sensi dell'art. 5, comma 2.
- Che tale Decreto all'art. 8 prevede che il Ministero dell'Ambiente e Tutela del Territorio, di concerto con i Ministeri delle Attività Produttive e delle Infrastrutture e dei Trasporti, adotti misure per favorire ed incentivare:
 - gli accordi di cui d'art. 12, comma 1, dello stesso Decreto, ed altre forme di collaborazione tra gli operatori economici;
 - lo sviluppo di nuove tecnologie di separazione post-frantumazione finalizzate a ridurre la produzione del residuo di frantumazione.
- Che ANFIA e UNRAE, Associazioni delle Case automobilistiche italiane ed estere, sono interessate ad individuare impianti appartenenti ad imprese disponibili ad aderire alle Reti di Centri di raccolta che devono essere organizzate, art. 5, comma 3, D.Lgs. n. 209/2003, dalle stesse Case automobilistiche, loro associate.



- Che le imprese associate a ASSOFERMET e FISE UNIRE sono Aziende operanti da anni nel settore della demolizione, riutilizzo e riciclaggio di materiali e componenti nei veicoli fuori uso che hanno acquisito un patrimonio di conoscenze professionali e di consapevolezza per la tutela dell'ambiente ivi comprese quelle previste dal D.Lgs. n. 209/2003.
- Che le Associazioni firmatarie dell'Accordo intendono cogliere l'occasione per aggiornarne il testo, integrando in esso le note esplicative contenute nell'Allegato II, che viene così integralmente assorbito.

Le parti sono concordi nel ritenere che:

1. il presente Accordo costituisce attuazione dei punti 2) e 3). lett. a), comma 1 dell'art. 8 del D.Lgs. n. 209/2003, come modificato dal D.Lgs. n. 149/2006;
2. è interesse delle parti che la gestione dei veicoli fuori uso effettuata presso i Centri di raccolta che aderiranno alle Reti operative costituisca un'attività economicamente sostenibile; esse, pertanto, ritengono che da parte delle Case automobilistiche italiane ed estere vengano intraprese azioni atte a favorire il conferimento di veicoli verso le Reti dei Centri di raccolta di veicoli fuori uso, al fine di assicurare tale sostenibilità;
3. in questo quadro, ciascun Centro di raccolta di veicoli fuori uso facente parte delle Reti si impegnerà a svolgere le attività di raccolta e trattamento dei veicoli fuori uso previste dal Decreto, sollevando il produttore e la sua Rete di vendita e assistenza da ogni onere, nei limiti stabiliti dal D.Lgs. n. 209/2003, come modificato dai D.Lgs. n. 149/2006, in recepimento della Direttiva 2000/53/CE;
4. al fine di favorire la sostenibilità economica del sistema, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. c), del D.Lgs. n. 209/2003, e la completa ricettività dei veicoli dismessi nel corso dell'anno, la capacità ottimale dei Centri di raccolta è stimata in circa 3.000 veicoli l'anno, da intendersi quale parametro puramente indicativo per la sostenibilità economica del trattamento presso i Centri medesimi, che in ogni caso rendono disponibile la massima capacità operativa nei limiti consentiti dalle singole autorizzazioni;
5. il presente Accordo ha la finalità di definire i termini della collaborazione tra ANFIA-UNRAE e ASSOFERMET e FISE UNIRE per l'individuazione di Centri di raccolta e trattamento, che:
 - a) assicurino l'effettuazione delle operazioni previste ai punti 5.1, 6.1 e 7.1 dell'Allegato I del Decreto, di tutti i veicoli fuori uso;
 - b) rispettino i requisiti e gli obblighi fissati dal D.Lgs. n. 209/2003 e successive modificazioni;



- c) garantiscano all'ultimo detentore del veicolo ed alle Case automobilistiche, aderenti ad ANFIA e UNRAE, il ritiro di tutti i veicoli fuori uso a costo zero, secondo le previsioni dell'art. 5, commi 2 e 5 del citato Decreto.

Gli impianti in possesso degli standard di cui all'allegato del presente Accordo avranno titolo preferenziale in fase di selezione e nomina.

Al fine di creare le condizioni per la costituzione di efficienti Reti di Centri di raccolta e trattamento dei veicoli fuori uso ed il raggiungimento degli obiettivi ambientali posti dalla Direttiva, fermi restando gli obblighi di tutti gli operatori così come previsti dal Decreto, nell'ambito della presente intesa, le Parti si impegnano a:

- sottoscrivere accordi di programma per lo sviluppo del riciclaggio e del recupero energetico dei materiali, al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi del presente Accordo;
- sostenere iniziative congiunte nei confronti dei Ministeri competenti, delle Regioni e degli Enti locali, finalizzate alla costituzione di un sistema di raccolta e trattamento dei veicoli fuori uso economicamente sostenibile, favorendo in ordine di priorità l'individuazione e la promozione di mercati di sbocco dei materiali recuperati, in particolare non metallici, e lo sviluppo del recupero energetico dei residui del processo di frantumazione;
- promuovere e porre in atto ogni più opportuna iniziativa al fine del raggiungimento degli obiettivi di recupero e riciclaggio indicati dall'art. 7 del Decreto Legislativo n. 209/2003 e successive modificazioni, tramite gli impianti di autodemolizione selezionati in funzione della quantità e della qualità del prodotto conferito dalle Case automobilistiche direttamente o tramite le loro Reti di vendita e assistenza;
- stimolare accordi diretti tra Reti di vendita e assistenza e Centri di raccolta per la corretta e puntuale applicazione dell'art. 5, comma 6, come sostituito dal D.Lgs. n. 149/2006.

• **Impegni di ANFIA, FEDERAICPA e UNRAE**

Sensibilizzare le proprie Aziende associate ai fine di garantire un'adeguata informazione e comunicazione dell'organizzazione delle Reti di Centri di raccolta,



attraverso mezzi e modalità idonei, rivolta sia alle proprie Reti di vendita e assistenza, che al pubblico.

Promuovere presso le proprie Aziende associate il principio che le Reti di vendita e assistenza consegnino i veicoli fuori uso alle Reti di Centri di raccolta individuate dalle Case e, qualora non intendano avvalersi del presente Accordo, si rivolgano, comunque, a Centri di raccolta autorizzati, in regola con la legislazione tecnico-amministrativa vigente in materia, che abbiano impianti effettivamente rispondenti alle caratteristiche individuate nell'Allegato I del D.Lgs. n. 209/2003 e successive modificazioni, e preferibilmente in linea con gli standard dell'Allegato del presente Accordo, in modo da assicurare la tutela dell'ambiente, il minimo impatto ecologico, nonché l'auspicata attuazione dei contenuti dello stesso D.Lgs. n. 209/2003 e successive modificazioni.

Sostenere presso i propri associati la necessità di favorire il flusso di tutti i veicoli destinati a demolizione, provenienti dalle Reti di vendita e assistenza delle Aziende associate a ANFIA e UNRAE verso gli operatori disponibili a far parte delle Reti di Centri di raccolta di veicoli fuori uso che saranno realizzati dalle stesse Aziende aderenti a ANFIA e UNRAE, con verifica, su base almeno annuale dei flussi e dei processi di trattamento.

- **Impegni di ASSOFERMET e FISE UNIRE**

Segnalare a ANFIA e UNRAE i propri associati che dichiarino interesse a far parte delle Reti di Centri di raccolta che saranno realizzati dalle Aziende aderenti a ANFIA e UNRAE che in coerenza con la finalità della presente intesa e in linea con i requisiti dettati dal Decreto soddisfino anche gli standard di riferimento individuati, in via generale, nell'Allegato al presente Accordo, salvo ulteriori caratteristiche che ciascun produttore vorrà individuare con protocollo a parte.

- * - * - * - * - * - * -

ANFIA, ASSOFERMET, FEDERAICPA, FISE UNIRE e UNRAE sono interessate ad allargare la sottoscrizione del presente Accordo a tutte le Organizzazioni di categoria che rappresentano ciascuno degli operatori economici individuati dal D. Lgs. n. 209/2003 e successive modificazioni.

Roma, 4 novembre 2009



ANFIA

[Handwritten signature]

ASSOFERMET

[Handwritten signature]

C.A.R.

[Handwritten signature]

CNA

[Handwritten signature]

FEDERAICPA

[Handwritten signature]

FISE UNIRE

[Handwritten signature]

UNRAE

[Handwritten signature]

ADA

[Handwritten signature]



ALLEGATO

Premesso che ANFIA e UNRAE dichiarano che:

1. eventuali contratti stipulati tra Aziende associate a ANFIA e UNRAE e Centri di raccolta, ai fini dell'art. 5, comma 3 del Decreto Legislativo n. 209/2003 e successive modificazioni, in data antecedente alla sottoscrizione del presente Accordo, possono non essere in linea con gli standard di seguito elencati,
2. il rispetto dei seguenti standard non è condizione sufficiente per entrare a far parte del network. Ciò in quanto ogni singolo Costruttore determinerà le proprie Reti di raccolta di veicoli fuori uso, in base alle rispettive esigenze e criteri, comunque, stabiliti dal Decreto Legislativo n. 209/2003 e successive modificazioni,
3. ove in aree individuate dal Costruttore non fosse disponibile alcun Centro di raccolta in possesso di uno o più dei sottoelencati standard, lo stesso Costruttore potrebbe nominare, all'interno del proprio network, il Centro di raccolta più idoneo che soddisfi i requisiti, di cui all'Allegato I del Decreto Legislativo 24 giugno 2003, n. 209 e successive modificazioni,

vengono definiti i seguenti **Standard**:

- | | |
|---|---|
| 1. Capacità ricettiva: | L'impianto deve assicurare la ricettività dei veicoli del proprio ambito territoriale, secondo i criteri individuati dai Costruttore |
| 2. Area parcheggio clienti: | A disposizione dell'impianto |
| 3. Reception: | Al coperto, in ambiente tenuto regolarmente pulito ed ordinato/disponibile |
| 4. Edifici: | In ottimo stato, anche nell'aspetto |
| 5. Superficie: | Interamente pavimentata |
| 6. Stoccaggio veicoli fuori uso: | In area confinata |
| 7. Bonifica: | Con attrezzature specifiche per l'esecuzione delle diverse operazioni previste dal D.Lgs. 24 giugno 2003, n. 209 e successive modificazioni |



ASSO-FERMET



federaicpa



- 8. Stoccaggio parti pericolose:** In ambiente adeguato a norma di Legge e non accessibile ad estranei
- 9. Segnaletica:** Sia orizzontale che verticale, ben visibile per la identificazione dei vari settori, di cui all'Allegato I del D.Lgs, 24 giugno 2003 e successive modificazioni
- 10. Organigramma:** Evidenza di un organigramma in Reception
- 11. Trasporto veicoli fuori uso:** Con mezzi di proprietà del Centro, o di Azienda da questo controllata, autorizzati a tal fine
- 12. Ambiente di lavoro:** In linea con le disposizioni contenute nel D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni

Fermo restando quanto previsto dall'Allegato I del D.Lgs. 24 giugno 2003, n. 209 e successive modificazioni, i sopri riportati requisiti costituiscono un titolo preferenziale per la candidatura/nomina del Centro nel network di ciascun Costruttore.